

ORDINANZA N. 03 del 27 GEN. 2012

IL SINDACO

- Vista la comunicazione del Responsabile del Servizio Veterinario della ASP Messina distretto di Taormina prot. 0185 del 10-1-2012 con la quale viene segnalato che n. 1 bovini allevati dal Sig. SGARLATA GIUSEPPE, nato a MOYA CAVA SYRA il 16-11-47 e residente in FRANCAVILLA SICILIA via BARRAZZA n. _____ con azienda in contrada GALLIA sono infetti di Brucellosi;
- Visti i risultati degli esami sierologici relativi a n. _____ animali comunicati dall'I.Z.S. di Barcellona P. di G. con nota n. _____ del _____;
- Visti gli art. 10 e 106 del vigente regolamento di polizia Veterinaria approvato con DPR 320/54;
- Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D.27.7.1934 n. 1265;
- Vista la Legge 9.6.1964 n. 615 e successive modificazioni;
- Vista la Legge 23.12.1978 n. 833;
- Vista la Legge 28.05.81 n. 296;
- Visto il DPR n. 256/85;
- Visto il D.M. 28.03.89;
- Vista la Circ. Ass. n. 510 del 29.12.1989;
- Visto il O.M. 28.06.91;
- Visto il D.M. 651/94;
- Visto il D.A. del 17.03.2000 n. 31361;
- Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della difesa sanitaria dei bovini sani dello stesso allevamento;
- Sentito il Responsabile del Servizio Veterinario della ASP Messina distretto di Taormina.

ORDINA

- 1) Il sequestro di tutto l'allevamento;
- 2) I bovini riscontrati infetti di Brucellosi e identificati nel mod. 2/33 notificato dal Servizio Veterinario all'interessato, sono posti sotto sequestro fiduciario presso l'allevamento del Sig. SGARLATA GIUSEPPE e debbono essere rigorosamente tenuti separati dai capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati separatamente;
- 3) Gli animali di cui al punto 2 devono essere macellati entro 15 GIORNI dalla data di notifica del mod. 2/33 da parte del servizio veterinario, così come quelli risultati positivi ai successivi interventi fino a chiusura focolaio;
- 4) I feti, i capi nati morti, i capi morti di Brucellosi dopo la nascita e le placente devono essere immediatamente ed accuratamente distrutti ai sensi DPR 320/54 e successive modifiche, a meno che non siano destinate ad esami di laboratorio;
- 5) Il latte proveniente dalle bovine infette può essere impiegato come alimento per animali dallo stesso allevamento unicamente dopo idoneo trattamento termico;
- 6) Il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione 71° per 15 secondi;
- 7) Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi DPR 320/54;
- 8) Il letame deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali dello stesso allevamento e cosparso di disinfettante o ricoperto da uno strato di letame o terra non infetta e così conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le ortocolture. Analoga disinfezione deve essere praticata nei confronti delle urine e dei liquami, nonché ripetutamente nei locali di ricovero;
- 9) Il fieno, lo strame o qualsiasi materia o sostanza venuta a contatto con animali infetti o le placente debbono essere distrutte, bruciate o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante ai sensi DPR 320/54 e successive modificazioni;
- 10) Deve essere dato immediato avviso al servizio veterinario della ASP Messina distretto di Taormina di ogni nuovo caso di malattia e di mortalità o di macellazione di urgenza;
- 11) Divieto di fare coprire le bovine dell'allevamento da tori di allevamento sani o di pubbliche stazioni di monta, facendo ricorso preferibilmente alla fecondazione artificiale;
- 12) Il detentore è incaricato dell'adempimento delle norme di cui sopra.


Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegato alla firma degli atti inerenti l'autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello ed alla transumanza ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 320/54.

Il Servizio Veterinario della ASP Messina distretto di Taormina, VV. UU., VV.SS. e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

dalla residenza municipale 27 GEN. 2012



IL SINDACO



Comune di

Francavilla di Sicilia

Provincia di Messina

Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



Cod. Fis. e P. I.V.A. 00159650837

Tel. (0942) 988011 Fax (0942) 982523

L'allegata Ordinanza Sindacale n. 03 del 27 GEN. 2012 sarà notificata

all'interessato e trasmessa al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale - Messina - Distretto di Taormina.

-Sarà trasmessa, altresì, al Comando di Polizia Municipale - SEDE;

-Al Comando Stazione C.C. di Francavilla di Sicilia;

-Pubblicata all'Albo comunale -SEDE.

Dalla Residenza Municipale, **27 GEN. 2012**



IL SINDACO
Dr. Salvatore Nuciforo